

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
SERVIZI POSTALI DI RITIRO E RECAPITO FIRME DIGITALI CON CONSEGNA A
DOMICILIO**

Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI STAZIONE

APPALTANTE:

Denominazione: Camera di Commercio di Cosenza

Indirizzo: via Calabria 33 – 87100 Cosenza

Punti di contatto: riferimento: Punto ordinante Dr.ssa Filomena Costa, 0984. 815 258

PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti attraverso la funzione dedicata del portale Me.P.A.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente è un'indagine di mercato per l'eventuale affidamento diretto del servizio; pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né vincola in alcun modo la CCIAA di Cosenza, che potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente procedura con atto motivato, nonché avviare altre procedure, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o risarcimento di sorta. Le istanze pervenute non vincolano, pertanto, in alcun modo la CCIAA di Cosenza, né possono far sorgere alcun diritto in capo ai partecipanti. La CCIAA di Cosenza si riserva la facoltà di procedere all'acquisto del servizio anche in presenza di un'unica offerta ritenuta conveniente.

PROCEDURA DI GARA:

indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità stabilite dal presente documento.

Art. 1 PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
Ritiro e spedizione al domicilio del richiedente di dispositivi di firma digitale, buste imbottite del peso inferiore a 500 gr. - Dimensioni buste cm. 27 x 20

Art.2 – AMMONTARE PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio per 1 anno è stato valutato in 4.500 Euro oltre iva stimato sulla base degli invii mensili effettuati negli ultimi 2 mesi.

In ogni caso il servizio sarà pagato sulla base dell'effettivo utilizzo.

Art.3 TERMINE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La Camera di Commercio di Cosenza si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna

delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Art.4 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli interessati possono presentare la propria offerta utilizzando i modelli allegati.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 del 17/07/2020 all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it con indicazione nell'oggetto "INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI DI RITIRO E RECAPITO FIRME DIGITALI CON CONSEGNA A DOMICILIO – non aprire"

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dei servizi postali.

Requisiti di ordine generale: 1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Art. 7 – OPZIONI E RINNOVI

La Camera di Commercio di Cosenza potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali della fornitura:

- facoltà di procedere alla proroga del contratto, nelle more dell'aggiudicazione di un nuovo appalto, secondo le modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente;
- facoltà di procedere a variazioni e integrazioni, qualora ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per la Camera di Commercio di Cosenza, o qualora si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o modifiche organizzative.

Art. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso (ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati), di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Art. 9 – ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito. Pertanto è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all'Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite.

Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nell'Offerta, nonché a quanto stabilito nel presente documento e nel bando MEPA di riferimento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad

eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Con riferimento al rispetto dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto in atto tutte le misure e cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di dichiarazioni fiscali e relative quietanze di versamento.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 10 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso è fatta comunque salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

Art. 11 – PENALI

In caso di inadempimenti da parte del Fornitore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:

a. in caso di ritardata effettuazione delle prestazioni richieste oltre il termine massimo previsto verrà applicata la penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede la data di ricezione dell'ordine inviato tramite posta elettronica certificata o fax;

b. in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nella presente lettera di invito, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate in base alla presente lettera di invito sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla "garanzia definitiva". In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di credito o altro documento da parte del Fornitore.

Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dalla presente lettera di invito per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro i termini previsti.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse, così come non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Camera di commercio di Cosenza con sede in via Calabria 33, CAP 87100 , PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito dpo@cs.camcom.it .

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'operatore economico partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi .

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio di Cosenza dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;

- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale **Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali**, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.

Art. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 – ULTERIORI INDICAZIONI

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, si procederà ad applicare il soccorso istruttorio per la mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i.. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione

amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Filomena Costa

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto. I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.